

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

( C. I. S. S. - OSSOLA )

Via Mizzoccola 28 - 28845 DOMODOSSOLA ( VB )

**DETERMINAZIONE**

ATTO N. 343 DEL 14 8 2018

**OGGETTO: INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPERVISIONE A GRUPPI DI LAVORO PER IL PROGETTO "SPRAR" 2018/2020 - CUP C81J17000140001 - CIG Z5624A7EC0**

IL DIRETTORE

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs. 50/2016;

Considerato che occorre acquisire il servizio in oggetto per garantire un'adeguata formazione del personale adibito all'area migranti;

Dato atto che per la presente procedura non risulta necessario il DUVRI;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 50/2016;

Rilevato, pertanto, che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avallimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs. 50/2016, ma che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici;

Preso atto che gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza, fermo l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

rammentato che tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

! In applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

! In applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi

SETTORE	Firma per Visto	PARERE (se di competenza)
AREA HANDICAP		
AREA SOCIALE		
FINANZIARIO		
SEGRETERIA		
PERSONALE		

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53, comma 1°, della L. n. 142/90.  
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5 bis, della L. 142/90, così come modificato dall'art. 6, comma 11, della L. 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Ufficiale del C.I.S.S. per quindici giorni consecutivi a partire dal 7 SETTEMBRE 2018 ai sensi art. 47 c. 1 L. 142/90.

(data)

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA'

La presente Determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 55, comma 9/bis, della L. n. 142/90, così come modificato dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di n. .... fogli con n. .... pagine utilizzate.

(data)

IL SEGRETARIO

informatici esclusivamente da Conspis o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "geni e servizi disponibili",

III In applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie sopraindicate;

RILEVATO che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Conspis, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016 è possibile:

1. l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
2. il ricorso a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, nel caso di indisponibilità degli strumenti telematici di negoziazione;
3. lo svolgimento di procedura ordinaria

STABILITO di seguire la procedura ordinaria, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base delle risultanze dell'Avviso pubblico a validità permanente per manifestazione di interesse da parte di operatori economici relativamente al servizio di che trattasi, come approvate con Determinazione n. 440 del 5.12.2016;

RITENUTO, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio ordinario della valutazione dell'offerta economicamente vantaggiosa;

RAMMENTATO in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l'esenzione del pagamento del contributo all'ANAC sia per l'Ente appaltante sia per l'operatore economico partecipante alla gara;

ATTESO che, in data 14.8.19 è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è riportato in oggetto;

VISTI il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed il Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

1. di acquisire il servizio in oggetto mediante procedura negoziata richiedendo un preventivo ai seguenti operatori economici, individuati come in premessa detagliata:

\* Gnemini Andrea, Baveno (VB);

\* Coop. Animazione Valdocco, Torino;

\* Poletti Alberto, Omegna (VB)

2. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire ed il suo oggetto sono quelli di cui in premessa;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata;

• le clausole contrattuali sono quelle previste dalla bando e relativi allegati, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

• il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;


3. DI RISERVARE all'atto di aggiudicazione l'adozione degli impegni di spesa derivanti dal presente atto;

7. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.cisossocia.it/it/amministrazionetrasparente> con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esto delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

c) si provvederà, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, alla nomina della commissione giudicatrice ed alla relativa pubblicazione ivi compresi i curricula dei suoi componenti.



Acc. A) a Det. n. 343 del 15/8/18

Prot. 7971 del

**BANDO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER  
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
SUPERVISIONE A GRUPPO DI LAVORO SPRAR**

14 AGO 2018



CIG Z5624A7ECO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti documenti complementari:

1. Allegato 1: Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (vigente Codice contratti)
2. Allegato 2: Istanza di ammissione alla gara
3. Allegato 3: Modello Offerta tecnica
4. Allegato 4: Modello Offerta economica

**Committente**

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS-OSSOLA)  
Sede legale e amministrativa: Via Mizzoccola 28 - 28845 Domodossola  
Tel. 0324 52598 - Fax 0324 575770 mail: [segreteria@ciss-ossola.it](mailto:segreteria@ciss-ossola.it)

**Stazione appaltante**

CISS-OSSOLA

**Responsabile del procedimento**

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Direttore del CISS-OSSOLA Mauro FERRARI

**Oggetto appalto**

Affidamento del servizio di supervisione di gruppo di lavoro SPRAR con un monte ore **INDICATIVO** di 120 annuali.

Si richiede supervisione dell'équipe sulle dinamiche di gruppo e supervisione sulle modalità di presa in carico dei singoli casi inseriti nel programma SPRAR, con disponibilità ad orari flessibili e riunioni urgenti.

**Durata appalto**

Periodo: 10 SETTEMBRE 2018 (o dalla data di affidamento del servizio, se successiva) - 31 DICEMBRE 2020. La stazione appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario l'ampliamento o la riduzione del servizio nella misura massima del venti per cento.

**Criterio aggiudicazione**

Procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara, a cui sono ammessi i soggetti aventi dato riscontro, alla data di indizione, all'Avviso permanente di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale, alla voce "Supervisione a gruppo di lavoro SPRAR" e, qualora tali soggetti siano meno di tre, altri Operatori Economici di cui si possa presumere il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

Affidamento sulla base del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** di cui agli artt. 36 e 95 del D.Lgs. 50/16.

Il CISS-OSSOLA si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta congrua.

-----

Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta.

Per le offerte anomale valgono le prescrizioni di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

### **Pagamento corrispettivo**

Fatturazione elettronica

### **Requisiti di partecipazione**

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso di:

- laurea in psicologia;
- iscrizione all'ordine degli psicologi da almeno 5 anni;
- esperienze documentabili nella supervisione di gruppi di lavoro;
- esperienze documentabili di lavori di gruppi cross-culturali in particolare con soggetti provenienti da Paesi in via di sviluppo.

### **Cause di esclusione**

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti privi dei requisiti di cui al punto precedente e coloro che si trovano in una delle cause di esclusione richiamate nel presente disciplinare e nei modelli di istanza e dichiarazione allegati alla documentazione di gara, di cui sono parte integrante.

### **Termini e modalità di ricezione delle offerte**

A pena di esclusione i plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero, a mano direttamente al Protocollo (negli orari di apertura al pubblico: 9/11; 14:30/16:30 da lunedì a venerdì mattina) presso la sede amministrativa del CISS-OSSOLA, Via Mizzoccola 28, Domodossola (VB) entro e non oltre le ore 11:00 del giorno venerdì 31 agosto 2018.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

I concorrenti dovranno produrre un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante i dati identificativi dell'offerente e l'indicazione: "NON APRIRE - OFFERTA SUPERVISIONE SPRAR", contenente al suo interno:

- **BUSTA A (obbligatoria)** recante la dicitura "documentazione amministrativa" contenente l'istanza di ammissione alla gara (allegato n. 2) con dichiarazioni da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione, debitamente sottoscritte anche negli allegati stessi, corredati da copia leggibile di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- **BUSTA B (obbligatoria)**, a pena di esclusione sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la dicitura "offerta tecnica", contenente offerta tecnica, sottoscritta, redatta utilizzando il Modello allegato n. 3;
- **BUSTA C (obbligatoria)**, a pena di esclusione sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'intestazione del mittente e la dicitura "offerta economica" contenente offerta economica sottoscritta utilizzando l'allegato 4 "Modello offerta economica", compiutamente redatto, esprimendo ogni numero in lettere e cifre (in caso di discordanza è da considerarsi valido il prezzo espresso in lettere, per tutta la durata contrattuale).

### **Modalità di svolgimento della gara**

Salvo rinvio comunicato preventivamente agli offerenti, la seduta di gara si terrà in data lunedì 3 settembre 2018 alle ore 11:00 presso la sede del CISS-OSSOLA, in Domodossola, Via Mizzoccola 28. La gara verrà espletata ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione da effettuarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il procedimento sarà il seguente.

.....

Nell'ora, nel giorno e nella sede indicati nel bando di gara, la Commissione tecnica, individuata ai sensi dell'articolo 77 del D. Lgs. 50/2016, in seduta pubblica esaminerà i plichi pervenuti e saranno aperte le buste contenenti la documentazione amministrativa per verificare la regolarità e la completezza dei documenti contenuti, al fine di procedere all'ammissione, all'accertamento dell'incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle domande o all'eventuale esclusione dei partecipanti. In tale sede, verificata l'eventuale irregolarità o incompletezza non essenziale della domanda, si assegnerà un termine massimo di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nel caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.

Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, il CISS non ne chiede la regolarizzazione.

Ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs 50/16 prima dell'aggiudicazione definitiva all'offerente cui ha deciso di affidare l'appalto, si richiederà all'aggiudicatario di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara tramite verifiche documentali, qualora i documenti non siano già stati allegati alla domanda di partecipazione.

Dopodiché la Commissione, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e successivamente, in seduta segreta, all'attribuzione dei punteggi previsti dal sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Al termine della valutazione tecnica, la Commissione in seduta pubblica, letti i punteggi attribuiti, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche per l'attribuzione dei punteggi.

In caso di offerta anormalmente più bassa si applicherà la disciplina dettata dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, sulla base della documentazione allegata all'offerta o di documentazione ritenuta necessaria da parte della Commissione.

Ultimate dette operazioni e redatta la graduatoria finale, qualora si fosse in presenza di parità di punteggio complessivo, prevarrà l'offerta con punteggio tecnico più elevato e; in caso di ulteriore parità, la Commissione procederà nella medesima seduta pubblica ad estrazione a sorte.

## **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La gara verrà aggiudicata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- \* offerta tecnica (busta B), massimo di Punti 80;
- \* offerta economica (busta C), massimo di punti 20.

## **VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (MASSIMALE COMPLESSIVO 80 PUNTI)**

1. Capacità progettuale adeguata (valutato sulla base del progetto presentato)  
(massimale 40 punti, suddivisi come di seguito dettagliato)

- fino a p. 15: capacità di analisi dei bisogni del gruppo di lavoro
- fino a p. 15: utilizzo degli strumenti di simulazione e di esercitazione tecnica sulle dinamiche di gruppo
- fino a p. 10: creazione di report sull'attività svolta per mantenere memoria del lavoro conseguito

2. Precedenti esperienze documentate, relative ad attività di contenuto analogo a quello previsto nel capitolato  
(max. punti 40)

L'esperienza precedente può essere autocertificata, dettagliando periodo, tipo di attività, Ente o Associazione presso la quale si è svolta l'attività. In alternativa è possibile produrre documentazione in copia. Si chiede di allegare curriculum aggiornato.

.....

## VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (MASSIMALE 20 PUNTI)

Saranno assegnati un massimo di 20 PUNTI all'offerta più vantaggiosa (o all'eventuale unica offerta valutabile).

Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio minore, inversamente proporzionale al costo orario proposto rispetto all'offerta più vantaggiosa.

## VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta presentata a riscontro del presente è valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte stesse.

## Norme generali

I. Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

II. La Stazione Appaltante si riserva, motivatamente, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., o per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

III. Le comunicazioni con i concorrenti sono tenute attraverso la casella di posta elettronica dell'ente comunicata sul bando e le caselle indicate dai concorrenti nella manifestazione di interesse.

IV. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, incomplete, condizionate o con riserva.

V. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall'offerente se privo di legale rappresentanza o di procura.

VI. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se valida e congrua.

VII. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy), i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara sono oggetto di trattamento, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa e all'esecuzione del servizio.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(Piergiorgio BORSOTTI)



IL DIRETTORE ARUP  
(Mauro FERRARI)



.....

## ALL. I

**Art. 80 D. Lgs. 50/2016 e smi (Motivi di esclusione)** 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; ((b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;)) c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione(,) 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza ((, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,)) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. ((L'esclusione di cui ai commi 1 e 2)) va disposta se la sentenza o il decreto ((ovvero la misura interdittiva)) sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ((ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri)) di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ((di cui al)) decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ((, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ((f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;)) g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero ((non)) autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non

risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale ((e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna)).

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.


12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

**ART. 53 , COMMA 16 TER DEL D.LGS. 165/2001**

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it) e.mail: [personale@ciss-ossola.it](mailto:personale@ciss-ossola.it)

## Allegato 2

### ISTANZA RELATIVA AL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPERVISIONE GRUPPO DI LAVORO SPRAR

Il sottoscritto (Cognome e nome).....

#### CHIEDE

di partecipare al bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

#### DICHIARA

Codice Fiscale.....

Partita IVA.....

Data di nascita.....

Luogo di nascita.....

Cittadinanza .....

Residenza/recapito: Città.....

Via..... N.....

Tel:..... Fax:..... Cell:.....

e-mail: .....

Laurea in Psicologia conseguita nell'a.a. \_\_\_\_\_ presso

\_\_\_\_\_

Iscritto all'Ordine degli Psicologi di \_\_\_\_\_ con n. \_\_\_\_\_ a far data

dal \_\_\_\_\_



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it) e.mail: [personale@ciss-ossola.it](mailto:personale@ciss-ossola.it)

## ATTESTA

che quanto sopra corrisponde a verità e

## DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando;
2. l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di consentire l'utilizzo dei propri dati personali ai sensi delle norme vigenti ai fini della valutazione della candidatura ed eventualmente dell'affidamento dell'incarico;
4. di aver preso visione e di accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando

### DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ATTI

Il sottoscritto (barrare una delle due caselle):

*autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;*

*(oppure )*

*non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; MOTIVAZIONI DEL DINIEGO obbligatorie:*

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Si allega copia del documento d'identità



# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it) e.mail: [personale@ciss-ossola.it](mailto:personale@ciss-ossola.it)

---

## Allegato 3

### SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA RELATIVA AL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPERVISIONE GRUPPO DI LAVORO SPRAR

Allegare:

- \* curriculum
- \* progetto di servizio con particolare riferimento a:
  - capacità di analisi dei bisogni del gruppo di lavoro
  - utilizzo degli strumenti di simulazione e di esercitazione tecnica sulle dinamiche di gruppo
  - creazione di report sull'attività svolta per mantenere memoria del lavoro conseguito
- \* documentazione relativa all'esperienza professionale richiesta come requisito di partecipazione





# CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 - 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: [www.ciss-ossola.it](http://www.ciss-ossola.it) e.mail: [personale@ciss-ossola.it](mailto:personale@ciss-ossola.it)

Allegato 4

## OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPERVISIONE GRUPPO DI LAVORO SPRAR

Il sottoscritto (cognome e nome).....

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA  
RELATIVA AL COSTO ORARIO

AL NETTO di oneri fiscali e/o previdenziali, se dovuti) (in cifre) Euro \_\_\_\_\_

più oneri fiscali (in cifre) Euro \_\_\_\_\_

più oneri previdenziali (in cifre) Euro \_\_\_\_\_

TOTALE LORDO ( in cifre) Euro \_\_\_\_\_

E, a tal fine, DICHIARA

- che l'importo offerto è remunerativo ed onnicomprensivo (**COMPENSIVO anche DI EVENTUALI SPESE DI TRASFERTA**);
- che con l'importo offerto sono interamente compensati tutti gli oneri e le spese connesse all'espletamento del servizio;
- che la presente offerta ha una validità di giorni 180 dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e ha valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1329 del codice civile

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

